Partner
Vincenzo Cardone
Felicio De Luca
Francesco Bassolino
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Associate
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Ciro Ferdinando De Luca
Amelia Gerla
Roberto Capoluongo
Arturo Ferrara
Antonio Pesce

Junior Associate
Angela Rusciano
Marcello Cardea
Anita Panella

Circolare 1/2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Limiti deducibilità delle spese di trasferta sostenute da lavoratori dipendenti e autonomi

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che la legge di Bilancio 2025 al **comma 81** novella il TUIR limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di **pagamento non tracciabili**. Il **comma 82 estende all'IRAP** le disposizioni del comma 81, mentre il **comma 83** prevede che le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2024**. I **commi 84 e 85** prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i limiti di importo previsti dall'articolo 48-*bis*, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, non si applichino al **pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità** relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Il **comma 86** novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sostituendo l'articolo 38-*bis*, comma 2, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, **d'intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza**, la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette.

Partner
Vincenzo Cardone
Felicio De Luca
Francesco Bassolino
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Associate
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Ciro Ferdinando De Luca
Amelia Gerla
Roberto Capoluongo
Arturo Ferrara
Antonio Pesce

Junior Associate
Angela Rusciano
Marcello Cardea
Anita Panella

Premessa

In tema di "restrizioni" sulla deducibilità delle spese per dipendenti e lavoratori autonomi, a partire dal 1° gennaio 2025, le nuove disposizioni fiscali impongono l'utilizzo di sistemi di **pagamento tracciabili** ai fini della "***deducibilità delle spese di trasferta sostenute da lavoratori dipendenti e autonomi".***

Nello specifico, a partire dall'anno fiscale 2025, i dipendenti che si sposteranno per trasferte o missioni, sia all'interno che all'esterno del comune in cui si trova il loro luogo di lavoro, potranno escludere dal reddito imponibile le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (comprese quelle sostenute per servizi di taxi e NCC), rimborsate dal datore di lavoro, solo ***se i pagamenti saranno effettuati tramite strumenti tracciabili come carte di credito, bancomat, prepagate, applicazioni di pagamento, assegni bancari o circolari.***

Di conseguenza, ai fini della deducibilità delle spese in questione, non sarà più sufficiente compilare i "moduli" forniti dall'azienda per giustificare le spese: sarà invece indispensabile dimostrare la **tracciabilità di ogni pagamento effettuato**.

Pertanto, nel caso in cui le spese siano state sostenute in contanti e successivamente richieste a rimborso, queste saranno soggette a **tassazione e contribuzione**, al pari di qualsiasi altra forma di compenso erogata al lavoratore.

Inoltre, non vengono apportate modifiche alle disposizioni fiscali che differenziano le trasferte fuori dal comune da quelle interne al comune, salvo per quanto riguarda l'obbligo di tracciabilità di alcune spese. Nelle trasferte extra-comunali, continueranno a essere riconosciute le indennità forfettarie previste dall'articolo 51, comma 5, del TUIR, mentre per le trasferte comunali tutte le indennità e i rimborsi saranno interamente imponibili, a meno che non si tratti di spese di viaggio e trasporto tracciate e adeguatamente documentate.

Partner
Vincenzo Cardone
Felicio De Luca
Francesco Bassolino
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Associate
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Ciro Ferdinando De Luca
Amelia Gerla
Roberto Capoluongo
Arturo Ferrara
Antonio Pesce

Junior Associate
Angela Rusciano
Marcello Cardea
Anita Panella

La nuova disciplina ai fini Irpef

Nel dettaglio, il **comma 81** interviene sull'articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specificando che i **rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** di cui all'articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono **effettuate con metodi tracciabili**, cioè con **versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 *(carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).*

La **lettera b)**, aggiunge il comma 6-*ter* all'articolo 54, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo.

Osserva

A tale riguardo, si segnala che la novella in questione specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le **spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero corrisposti a **lavoratori autonomi**, sono **deducibili se effettuate con i metodi tracciabili** di cui alla lettera precedenti.

Osserva

La **lettera c)**, aggiungendo il comma 3-*bis* all'articolo 95 TUIR, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le **spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti

ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, **sono deducibili** nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 **se effettuate con i metodi tracciabili** di cui alle lettere precedenti.

Osserva

- **Semplificazione per la documentazione di viaggio**

In tale contesto, si segnala che l'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto di riforma IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2024) consente ai lavoratori di **non presentare documentazione dettagliata** rilasciata dal vettore, **purché le spese siano sostenute con mezzi tracciabili e adeguatamente comprovate.**
Infine, rimane invariato l'obbligo di indicare sul Libro Unico del Lavoro tutte le somme erogate al lavoratore, comprese quelle corrisposte a titolo di rimborso spese, anche se effettuate nell'interesse del datore di lavoro.

La nuova disciplina ai fini Irap

Il **comma 82 estende** le disposizioni in merito alla tracciabilità delle spese deducibili di cui al comma 81 fini dell'**imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, mentre il **comma 83** ne stabilisce l'applicazione, sia ai fini dell'IRPEF, sia dell'IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2024**.

Osserva

Il **comma 84** aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973 (recante *"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito")* stabilendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di *"versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al*

pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

Osserva

La disposizione in esame prevede l'applicazione del menzionato comma 1 (quindi il divieto di procedere al pagamento e di segnalazione al competente ufficio di riscossione), limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi **superiori a 2.500 euro.**

Si mantiene inalterata, invece, la necessità di verifica da parte delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti della sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.

Il **comma 85** precisa che le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, **a partire dal 1° gennaio 2026**.

Il **comma 86** modifica l'articolo 38-*bis* (in materia di atti di recupero) del D.P.R. n. 600 del 1973 (recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sostituendo il comma 2 così da specificare che la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette è disciplinata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate**, d'intesa con il Comandante Generale della Guardia di finanza**.

Partner
Vincenzo Cardone
Felicio De Luca
Francesco Bassolino
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Associate
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Ciro Ferdinando De Luca
Amelia Gerla
Roberto Capoluongo
Arturo Ferrara
Antonio Pesce

Junior Associate
Angela Rusciano
Marcello Cardea
Anita Panella

Riferimenti normativi

La normativa si collega a diversi articoli del TUIR:
Art. 51, comma 5: Rimborsi analitici per trasferte lavorative.
Art. 54: Reddito di lavoro autonomo.
Art. 95: Deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro.
Art. 108, comma 2: Spese di rappresentanza, ora deducibili solo se tracciabili.

Queste disposizioni strutturali **mirano a creare un contrasto di interessi tra fornitori di servizi e acquirenti**. Con le nuove regole, imprese e dipendenti dovranno usare strumenti tracciabili per poter dedurre le spese.

Modalità di pagamento richieste

Per rispettare la normativa, le spese di trasferta dovranno essere saldate attraverso:

- Versamenti bancari o postali
- Carte di debito, credito o prepagate
- Assegni bancari e circolari.

È **consigliabile che i dipendenti in trasferta utilizzino una carta aziendale o personale** per gestire le spese quotidiane come ad esempio taxi e ristorante. Tuttavia, si attendono chiarimenti per verificare l'idoneità di strumenti di pagamento come carte emesse da istituti esteri.

Eccezioni: spese non documentabili

Rimangono **escluse dalla nuova normativa** alcune spese che non richiedono documentazione (art.51 c.5 Tuir):

- Italia: fino a 15,49€ al giorno.
- Estero: fino a 25,82€ al giorno.

Partner
Vincenzo Cardone
Felicio De Luca
Francesco Bassolino
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Associate
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Ciro Ferdinando De Luca
Amelia Gerla
Roberto Capoluongo
Arturo Ferrara
Antonio Pesce

Junior Associate
Angela Rusciano
Marcello Cardea
Anita Panella

Queste somme, come lavanderia o parcheggi, non sembrano soggette alle restrizioni, in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali.

Conseguenze per i dipendenti

Cosa accade se il dipendente utilizza pagamenti non tracciabili?

Rimborso tassato:

- le spese sostenute saranno comunque rimborsate dal datore di lavoro, ma saranno tassate e soggette a contributi;
- questo comporterà una riduzione del netto in busta paga, creando possibili tensioni tra dipendenti e azienda.

Soluzione alternativa: pagamento al lordo

Per neutralizzare l'impatto fiscale, le aziende potrebbero lordizzare gli importi rimborsati, calcolando un valore maggiorato che tenga conto di imposte e contributi.

Implicazioni operative per le imprese

Strumenti tracciabili: le aziende dovranno dotare i dipendenti di carte aziendali o strumenti adeguati per semplificare la gestione delle spese.

Separazione contabile: per eventuali pagamenti di importi lordizzati gli stessi dovranno essere contabilizzati separatamente come costo del lavoro deducibile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Napoli, 4 marzo 2025